

Circolare regionale n. 58/2001 Qualità dell'Ambiente

Oggetto: L.R. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".

Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa.

La presente circolare intende fornire un utile apporto a quanti – in particolare Comuni, Aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni ed Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) – si trovano ad applicare le disposizioni contenute nella legge regionale 11/2001, soprattutto nella prima fase di applicazione della stessa, nella quale ambiti di competenze e procedure amministrative esistenti vengono necessariamente ad intersecarsi con quelli di nuova introduzione.

Sono infatti pervenuti alla Regione e all'A.R.P.A. quesiti e richieste di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa in oggetto, rispetto ai quali l'allegato documento tecnico vuole costituire un adeguato riscontro e, al contempo, indirizzare ad una effettiva semplificazione delle previste procedure amministrative, pur garantendo il rispetto degli obiettivi perseguiti dalla legge regionale.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Qualità dell'Ambiente
(Dr. Pier Giorgio Panzeri)

All.to

L.R. 11 maggio 2001 n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione".

Chiarimenti sulle procedure e sugli adempimenti previsti dalla legge medesima, con particolare riferimento alla prima fase di applicazione della stessa.

1. Quantificazione della potenza dell'impianto in relazione agli adempimenti della l.r. 11/01

La l.r. 11/01 stabilisce adempimenti che sono dovuti qualora vengano superate determinate soglie di potenza degli impianti. A tale riguardo si specifica che il valore per la potenza indicato nei seguenti dispositivi della legge

- articolo 2 (*Ambito di applicazione*), comma 2 lettera b) e lettera c);
 - articolo 4 (*Livelli di pianificazione*), comma 7;
 - articolo 6 (*Obblighi di comunicazione*), comma 1 lettera a) e comma 2;
- deve intendersi come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna.

Gli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione con potenza totale al connettore di antenna non superiore a 7 W, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 11/01, non richiedono, per il loro esercizio, autorizzazione comunale specifica, ma sono assoggettati ad un regime di comunicazione preventiva. E' ovvio che per quanto concerne l'installazione di tali impianti è fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie comunali.

Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, saranno stabiliti, tra l'altro, i contenuti e le modalità delle comunicazioni da presentare preventivamente alla messa in esercizio degli impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W. In attesa del regolamento, i soggetti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), possono presentare le informazioni di cui alle lettere A), B), C) dell'allegato B alla l.r. 11/01. Resterà, in tal caso, comunque impregiudicato l'obbligo per tali soggetti di integrare, ove occorresse, sulla base del regolamento, i dati e le informazioni fornite nel frattempo.

Il titolare dell'impianto nel caso abbia presentato la documentazione dell'allegato B per ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 e decida di porre in esercizio l'impianto nella stessa configurazione prevista nella richiesta di autorizzazione ma con potenza inferiore a 7 W (ad esempio per l'esercizio temporaneo in attesa di autorizzazione a piena potenza), è soggetto all'obbligo della comunicazione di cui all'articolo 6. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi della documentazione tecnica già presentata senza alcun ulteriore obbligo documentale.

2. Procedure da adottarsi per la modifica di impianti già autorizzati.

Il comma 9 dell'articolo 7 stabilisce che il titolare invii una comunicazione nel caso di variazioni delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego degli impianti (ad esempio in caso di aggiunta di nuove metodiche tipo DCS o UMTS nel caso della telefonia mobile) o, comunque, attraverso la modifica dei sistemi di antenna, ovvero di modifica di impianti emittenti radiofonici o televisivi, ad esempio per quanto concerne variazioni nelle frequenze o l'aggiornamento degli apparati radianti.

Ai sensi della stessa disposizione sarà necessaria una nuova procedura di autorizzazione solo qualora sia aumentata la potenza dell'impianto oppure quando, a causa delle modifiche apportate all'impianto stesso, sia da prevedersi un significativo aumento delle esposizioni.

Il procedimento e gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 9, si applicano anche agli impianti esistenti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 5. Ai sensi di legge i titolari degli impianti di cui all'articolo 10 comma 5 possono richiedere la conferma dell'autorizzazione anche in caso di modifica degli impianti stessi, purchè:

- alla data di entrata in vigore della l.r. 11/01 siano in possesso di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative;
- non abbiano subito modifiche tali da fare prevedere un significativo aumento delle esposizioni;
- comunque non sia stata aumentata la potenza di emissione, rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione già rilasciata;
- la richiesta di conferma della autorizzazione posseduta sia accompagnata da documentazione integrativa, con la descrizione delle modifiche apportate all'impianto e da relazione redatta dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 5 della stessa l.r. 11/01, che confermi come le modifiche apportate all'impianto non comportino un significativo aumento delle esposizioni ai campi elettromagnetici.

3. Impianti mobili di telefonia mobile

L'articolo 8 della l.r. 11/01 prevede specifiche norme relative agli impianti mobili per telefonia mobile.

Con la dicitura "impianto mobile di telefonia mobile" ci si riferisce ad impianti della stessa tipologia individuata dagli articoli 6 e 7 della l.r. 11/01. Si tratta di impianti "stazioni radio base", così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 22 febbraio 2001 n. 36, che abbiano caratteristiche di mobilità comunque configurati (struttura carrellata, container trasportabile, impianti realizzati in precario) e destinati ad operare per un periodo di tempo limitato. Si tratta quindi di impianti che devono avere carattere di breve durata temporale di esercizio, attivati ad esempio per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso. La temporaneità dell'impianto quale elemento caratterizzante, non può prescindere dall'individuazione di un tempo totale di attivazione individuabile in circa 180 giorni. Trascorso quel periodo che giustifica una procedura diversificata, l'impianto dovrà essere assoggettato alle procedure di comunicazione o autorizzazione previste, rispettivamente, dall'articolo 6 oppure dall'articolo 7.

Nella comunicazione da inviare al Comune e nelle richieste di parere di cui all'articolo 8 dovrà essere indicato il termine dell'attività dell'impianto.

4. Catasto Regionale degli impianti fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione ed autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

All'articolo 5, comma 5, è previsto che i titolari degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione forniscano all'A.R.P.A, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la mappa completa delle postazioni e le informazioni relative alle caratteristiche tecniche degli impianti. E' in corso di svolgimento l'attività per la costituzione del catasto con la conseguente

definizione di standard regionali omogenei riguardo alla base di dati in modo che il catasto, già dall'inizio della sua costituzione, sia pienamente fruibile.

Si rammenta che sino alla suddetta scadenza, e cioè prima del 26 novembre 2001, i Comuni possono comunque rilasciare le autorizzazioni all'installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, in quanto non si applica il divieto di cui all'articolo 5, comma 6, della l.r. 11/01. Dopo tale data, l'A.R.P.A., che deve gestire il catasto regionale degli impianti e deve esprimere il parere tecnico ai Comuni circa l'esercizio di nuovi impianti, dovrà considerare non ricevibili le richieste di parere tecnico di propria competenza pervenute da parte dei gestori che non avessero ottemperato al disposto dell'articolo 5, comma 5. La conseguente mancata formulazione del parere tecnico dell'A.R.P.A. è comunicata dall'Agenzia ai Comuni territorialmente competenti che non potranno, pertanto, emettere il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 relativo all'impianto/agli impianti dei titolari risultati inadempienti rispetto al disposto dell'articolo 5, comma 5.

Anche nel caso si tratti di impianti di cui all'articolo 6 il Comune dovrà considerare non ricevibile la comunicazione e dovrà vietare l'esercizio dell'impianto, sino al soddisfacimento della richiesta di cui all'articolo 5, comma 5.

5. Ulteriori indicazioni e chiarimenti per l'applicazione della legge 11/01.

a) Installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e procedura di V.I.A.

Gli impianti disciplinati dalla LR 11/01 non rientrano tra quelli assoggettati a procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) regionale in quanto non previsti tra le opere di cui agli allegati del DPR 12/4/1996 e successive modifiche.

b) Articolo 4 comma 8

Nel comma 8 dell'articolo 4 della legge viene disposto il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. La prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al suddetto comma e delle loro pertinenze.

c) Sedi dell'A.R.P.A.

Le sedi dei dipartimenti dell'A.R.P.A. ai quali si può inviare la documentazione sono le seguenti:

BERGAMO – Via C. Maffei 4 – 24100 Bergamo

BRESCIA – Via Cantore 20 – 20128 Brescia

COMO – Via Cadorna 8 – 22100 Como

CREMONA – Via S. Maria in Betlem 1 – 26100 Cremona

LECCO – Via 1 maggio 21/B – 23848 Oggiono (LC)

LODI – Piazza Ospitale, 10 – 26900 Lodi

MANTOVA – Viale Risorgimento 43 – 46100 Mantova

PAVIA – Via N. Bixio 13 – 27100 Pavia

SONDRIO – Via Stelvio 35/A – 23100 Sondrio

VARESE – Via Caretti 5 – 21100 Varese

Per quanto concerne gli adempimenti che interessano il comune o la provincia di Milano si riportano di seguito le sedi subprovinciali dell'ARPA con l'elenco dei Comuni che afferiscono alle stesse per le attività previste dalla legge regionale 11/01:

Dipartimento Sub Provinciale Milano Città

Basiglio, Bellinzago, Bellusco, Binasco, Bussero, Cambiago, Carpiano, Carugate, Casarile, Cassano d'Adda, Cassina de'Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Gessate, Gorgonzola, Inzago, Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo, Milano, Noviglio, Opera, Ozzero, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, S.Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Segrate, Settala, Tribiano, Trucazzano, Vernate, Vignate, Vimodrone, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo

Dipartimento Sub Provinciale di Monza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Besana Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Bresso, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago Brianza, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Concorezzo, Cologno Monzese, Cormano, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Grezzago, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Masate, Meda, Mezzago, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Pozzo d'Adda, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Triuggio, Usmate Velate, Vaprio d'Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate

Dipartimento Sub Provinciale di Parabiago

Abbiategrosso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Bernate Ticino, Besate, Boffalora Ticino, Bollate, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Busto Garolfo, Calvignasco, Canegrate, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnago, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cisliano, Cogliate, Corbetta, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gudo Visconti, Inveruno, Lainate, Lazzate, Legnano, Limbiate, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Misinto, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, S.Giorgio su Legnano, S.Vittore Olona, S.Stefano Ticino, Sedriano, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vermezzo, Villa Cortese, Vittuone, Zelo Surrigone.